

Comune di Nerviano
Provincia di Milano

REGOLAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 Disciplina per rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 3 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 4 Pronuncia sulla domanda ed istruttoria
- Art. 5 Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 Titolarità della concessione
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 10 Obblighi del Concessionario
- Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 Occupazioni d'urgenza
- Art. 13 Affissioni
- Art. 14 Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 15 Limiti delle occupazioni
- Art. 16 Modalità d'uso dell'area in concessione
- Art. 17 Canone di concessione

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 18 Classificazione del Comune
- Art. 19 suddivisione del territorio in categorie
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Soggetti passivi ed attivi
- Art. 22 Oggetto della tassa
- Art. 23 Durata dell'occupazione
- Art. 24 Applicazione della tassa
- Art. 25 Misura dello spazio occupato
- Art. 26 Passi carrabili
- Art. 27 Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 28 Distributori di carburante
- Art. 29 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 30 Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- Art. 31 Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
- Art. 32 Maggiorazioni della tassa
- Art. 33 Riduzioni della tassa permanente
- Art. 34 Passi carrabili – affrancazione della tassa
- Art. 35 Riduzione della tassa temporanea
- Art. 36 Esenzione della tassa
- Art. 37 Esclusione della tassa
- Art. 38 Sanzioni

Art. 39 Denuncia delle occupazioni
Art. 40 Versamento della tassa
Art. 41 Rimborsi
Art. 42 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Art. 43 Il funzionario responsabile
Art. 44 Rinvio ad altre disposizioni
Art. 45 Entrata in vigore

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per i casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Nerviano si osservano le norme del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

3. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato.

4. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

ART. 3 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo.

2. Ogni domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità complete, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 4 – PRONUNCIA SULLA DOMANDA ED ISTRUTTORIA

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentata al Comune è assegnata per la relativa istruttoria e definizione ai competenti uffici comunali secondo quanto stabilito dalla legge n. 142/1990 e dalla legge n. 241/1990.

2. L'ufficio comunale competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla istruttoria e salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente, per le occupazioni permanenti, provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione integrativa richiesta. Per le occupazioni temporanee, provvede entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 5 – CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo.

2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal funzionario responsabile sono indicate: le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

3. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il settore e/o servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro dal quale risulti:

- a) la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata;
- b) la firma per ricevuta della consegna dell'atto apposta dal funzionario responsabile o suo delegato a comprova dell'avvenuta trasmissione al servizio incaricato dell'applicazione della tassa.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa. Copia dell'atto di autorizzazione per le occupazioni temporanee (ove ne sia previsto il rilascio), è trasmessa al Servizio di Polizia Municipale per l'applicazione ed il controllo della relativa tassa e al Servizio Tributi per conoscenza.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titolo di stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

7. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

8. E' fatta salva l'obbligatorietà per il concessionario di osservare le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) ed in ogni caso di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

9. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione Comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

ART. 6 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la sub-concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

ART. 7 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione o autorizzazione e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione (se dovuto) relative all'anno in corso.
4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 (cinque) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale della tassa versata, ne esonera da quella ancora dovuta relativa al periodo di effettiva occupazione.

ART. 9 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza la occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata.

ART. 11 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.13 – AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune, o suo concessionario del servizio si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 14 – COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART.15 – LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1.

3. Nel centro abitato, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 0,80. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione di strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

4. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

ART. 16 – MODALITA' D'USO DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione per le quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

ART. 17 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.

3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Lgs. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 18 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.19 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42 (vedi allegata tabella "A").

ART. 20 – TARIFFE

1. Le tariffe per l'applicazione della tassa sono quelle stabilite con il presente regolamento suscettibili comunque di variazione da deliberarsi nei termini fissati dalla legge per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
2. Esse debbono conformarsi per ogni ipotesi di tassazione ai limiti fissati dalle norme legislative e la misura corrispondente alla seconda categoria non può essere inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

ART. 21 – SOGGETTI PASSIVI ED ATTIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Per le occupazioni indicate nel presente regolamento realizzate nel territorio del Comune di Nerviano la tassa è dovuta al Comune medesimo.

ART. 22 – OGGETTO DELLA TASSA

1. Costituiscono oggetto tassabile:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi o nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 23 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 24 – APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Nerviano in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canone di concessione se dovuti.

3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

4. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

5. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

6. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

7. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 25 – MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 26 – PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie occupata dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di un metro.
4. Il comune, in forza della facoltà di cui alla lettera A) del comma 63 dell'art. 3 della Legge 28.12.1995, n. 549, può con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

ART. 27 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva per le superfici di cui al comma precedente è dovuta da:
 - a) qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto;
 - b) qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente;
 - c) qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 28 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità
3. per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione in base ai criteri e alle tariffe ordinarie.

ART. 29 – APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, determinata entro i limiti fissati dal D. Lgs. 507/1993.

ART. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti fasce orarie:
 - fino a 4 ore: riduzione del 50%
 - oltre 4 e fino a 8 ore: riduzione del 20%
 - oltre 8 ore: tariffa intera
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre 14 giorni il 20 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria.

ART. 31 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO – CASI PARTICOLARI

1. La tassa è determinata in €. 1.500 per utenza.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

ART. 32 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è applicata nella misura ordinaria maggiorata del 10%.

ART. 33 – RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
 - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq, la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - f) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - g) ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
 - h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 per cento.

ART. 34 – PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. Il soggetto è tenuto a comunicare all'ufficio tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del versamento. Il comune provvede, entro sei mesi dalla comunicazione precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata e alla sospensione dell'efficacia dell'affrancazione sino al pagamento della stessa. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerarsi definitivo.
3. Qualora, successivamente alla affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggior ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.
4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 35 – RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) comma 2, lettera c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - b) comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - c) comma 5 – le tariffe sono ridotte al 5° per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) comma 5 – per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 – comma 1 – la tariffa è ridotta del 50 per cento
 - e) comma 5 ed art. 42, comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq;
 - f) comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sportive e culturali si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento;
 - g) comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 - h) comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

ART. 36 – ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L. 15 novembre 1993, n. 507;

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune a termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili ;
- e) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali e di tempo libero, non comportante attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore a 24 ore;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad un'ora.

ART. 37 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale;

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 38 – SANZIONI

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dai D. Lgs: 471/472/473 del 18.12.1997;

- il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo della tassa dovuta;

- in caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 120%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di $\frac{1}{4}$ della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione del 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

- Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

- In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

ART. 39 – DENUNCIA DELLE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti, e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia dovrà contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto ed infine gli estremi del versamento effettuato. Dovrà essere altresì allegato l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 40 – VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio;
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto del Comune la tassa può essere versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

ART. 41 – RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il Funzionario Responsabile previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 42 – ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nei casi di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune provvederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o di ufficio, motivato, nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di 60 gg. Per il pagamento.
3. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo del servizio posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

5. Il Comune controlla le denunce presentate tramite il Servizio Tributi se trattasi di occupazioni permanenti, e tramite il servizio Polizia Municipale se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto. Agli accertamenti in rettifica o d'ufficio provvede il Servizio tributi anche per le occupazioni temporanee, su segnalazione del Servizio Polizia Municipale.

6. Il servizio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988 in un'unica soluzione.

7. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 43 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa, quale responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il funzionario che riveste la qualifica apicale all'interno del settore da cui dipende l'ufficio tributi.

2. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa e il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli, tale responsabilità viene attribuita al funzionario del Servizio di Polizia Municipale che è competente al rilascio dell'autorizzazione.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al I e II comma del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 44 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.

ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

T A R I F F E

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO

Art. 44 comma 1 lettera a – Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima..... € 22,21 (L.43.000)

Categoria seconda..... € 20,14 (L.39.000)

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO

Art. 44 comma 1 lettera c – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....€ 11,10 (L.21.500)

Categoria seconda..... € 10,07 (L.19.500)

C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 44 comma 2 – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%)

Categoria prima.....€ 6,66 (L.12.900)

Categoria seconda.....€ 6,04 (L.11.700)

D) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

Art. 44 comma 3 – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima.....€ 11,10 (L.21.500)

Categoria seconda.....€ 10,07 (L.19.500)

E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 44 comma 10 – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....€ 11,10 (L.21.500)

Categoria seconda.....€ 10,07 (L.19.500)

F) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI A SEGUITO DEL RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI I MEDESIMI

Art. 44 comma 8 – Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....€ 11,10 (L.21.500)

Categoria seconda.....€ 10,07 (L.19.500)

G) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI
Art. 44 comma 9 – per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima.....€ 2,22 (L.4.300)
Categoria seconda.....€ 2,01 (L.3.900)

H) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO
La tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera “A”.

I) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI SUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. 507/1993
La tassa è determinata in € 0,78 (L.1.500) per utenza

L) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
La tassa non si applica per effetto della disposizione legislativa art. 3 comma 62, legge 549/95

M) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
Per ogni apparecchio e per anno (Art. 48 comma 7):

Centro abitato.....€ 10,33 (L.20.000)
Zona limitrofa.....€ 7,75 (L.15.000)
Sobborghi e zone periferiche.....€ 5,17 (L.10.000)

N) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno (Art. 48 comma 1):

Centro abitato.....€ 39,25 (L.76.000)
Zona limitrofa.....€ 23,76 (L.46.000)
Sobborghi e zone periferiche.....€ 10,33 (L.20.000)
Frazioni.....€ 5,17 (L.10.000)

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe ordinarie.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffa giornaliera per mq (Art. 45 comma 2):

Categoria prima.....	€ 1,55 (L.3.000)
Categoria seconda.....	€ 1,39 (L.2.700)

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1 – fino a 4 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni (Art.45 comma 1)

Categoria prima.....€ 0,78 (L.1.500)

Categoria seconda.....€ 0,70 (L.1.350)

2 – altre 4 e fino ad 8 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 gg (Art.45 comma 1)

Categoria prima.....€ 1,16 (L.2.250)

Categoria seconda.....€ 1,05 (L.2.025)

3 – altre 8 ore (tariffa intera) e fino a 14 gg:

Categoria prima.....€ 1,55 (L.3.000)

Categoria seconda.....€ 1,39 (L.2.700)

4 – fino a 4 ore (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni (ulteriore riduzione del 20%)-art. 45 comma 1:

Categoria prima.....€ 0,62 (L.1.200)

Categoria seconda.....€ 0,56 (L.1.080)

5 – altre 4 ore e fino ad 8 ore (riduzione del 25%) a oltre 14 gg (ulteriore riduzione del 20%) – art.45 comma 1:

Categoria prima.....€ 0,93 (L.1.800)

Categoria seconda.....€ 0,84 (L.1.620)

6 – altre 8 ore ed oltre 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima.....€ 1,24 (L.2.400)

Categoria seconda.....€ 1,12 (L.2.160)

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO

Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50% art. 45 comma 2 lett. C)

Categoria prima.....€ 0,77 (L.1.500)

Categoria seconda.....€ 0,70 (L.1.350)

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) secondo le diverse fattispecie ridotta al 30% (art. 45 comma 3).

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti A-B-C- secondo le diverse fattispecie sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 comma 5).

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq (art. 45 comma 5).

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) secondo le diverse fattispecie aumentata del 10% (art. 45 comma 6).

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) secondo le diverse fattispecie sono ridotte del 50% (art. 45 comma 6 Bis).

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) secondo le diverse fattispecie è ridotta dell'80% (art. 45 comma 7).

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 comma 5 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- Categoria prima

fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.....€ 5,16 (L.10.000)

oltre un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg (aumento del 50%).....€ 7,75 (L.15.000)

- Categoria seconda

fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.€ 4,65 (L.9.000)

oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 gg (aumento del 50%).....€ 6,97 (L.13.500)

Per le occupazioni di cui alle lettere A) e B) di durata superiore ai 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg.....+ 30%

b) oltre i 90 gg e fino a 180 gg.....+ 50%

c) di durata superiore a 180 gg.....+ 100%

M) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% (art. 45 comma 4)

N) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45 comma 8)

O) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 45 comma 2).

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Tutte le strade, vie, piazze, viali e simili sistemati all'interno del perimetro del centro abitato così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 15/6/1993, adottata in attuazione dell'art. 4 del D.L. 30/4/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione – ed in attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

CATEGORIA II

Le seguenti vie e piazze:

- Via De Gasperi da Via Lombardia in avanti dir. Lainate;
- Via 4 Novembre da Via Lombardia in avanti dir. Lainate;
- Via Europa dall'Alenia in avanti dir. Lainate;
- Via Carlo Porta da Via Istria dir. Cimitero Garbatola;
- Via per Villanova dall'altezza di Via Piemonte dir. Lainate;
- Via Zara da Via Rispondi in dir. Lainate;
- Via Meucci intero tratto;
- Via delle Cave dall'altezza delle cave Cozzi in dir. S. Lorenzo di Parabiago;
- Via Monti da Via dell'Oceano dir. Pogliano;
- Via Tonale dalla S.P. 109 sino alla delimitazione del centro abitato – circa metà della strada interessata;
- Via Adamello dalla S.P. 109 sino alla delimitazione del centro abitato – circa metà della strada interessata;
- Via Isonzo dall'inizio della delimitazione del centro abitato sino alla fine del territorio comunale;
- Via Montebianco da dove inizia lo sterrato in dir. Lainate.

Il presente regolamento composto di n. 45 articoli è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.2.1999 con deliberazione n. 26 pubblicata all'albo pretorio dal 24.2.1999 all'11.2.1999, e modificato, a seguito di ordinanza istruttoria, con deliberazione consiliare n. 34 del 29.3.1999, pubblicata all'albo pretorio dal 2.4.1999 al 17.4.1999.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vincenzo Bondi)

Le deliberazioni n. 26 e n. 34 di cui sopra sono divenute esecutive in data 16.4.1999.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vincenzo Bondi)

Il presente regolamento è stato pubblicato, senza osservazioni, dal 4.5.1999 al 19.5.1999.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vincenzo Bondi)
